

In ogni caso l'importo dei diritti non potrà essere inferiore a L. 12.500, fissato come limite minimo e, superiore a L. 1.000.000 fissato come limite massimo.

Per i titoli ammessi per la prima volta nel listino ufficiale, l'importo dei diritti è ridotto di una metà per il 1° triennio di quotazione.

Art. 2.

Per l'accesso nei recinti riservati della Borsa valori di Palermo sono dovuti i seguenti diritti in ragione di anno:

1) agenti di cambio (compreso uso tavoli)	annue L.	6.000
2) rappresentanti di agenti di cambio:		
per il primo rappresentante	» »	3.000
per i successivi	» »	5.000
3) impiegati di agenti di cambio:		
per il primo impiegato	» »	1.000
per i successivi	» »	2.000
4) fattorini di agenti di cambio	» »	1.000
5) commissionari, cambiavalute, remissori	» »	9.000
6) rappresentanti di Istituti di credito nel recinto delle banche e banchieri	» »	15.000
7) impiegati di banche	» »	5.000
8) fattorini di banche	» »	2.000
9) osservatori di Istituti di credito autorizzati, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ad accedere nel recinto delle grida	» »	25.000
10) tessera di ingresso in Borsa	» »	5.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1962

GRONCHI

TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1962, n. 138.

Modificazione statutaria del Credito fondiario sardo in Roma - Sezione opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario sardo, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1255, e modificato con proprio decreto in data 25 agosto 1961, n. 1036;

Vista la deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del Credito fondiario sardo in data 20 ottobre 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario sardo, con sede in Roma è modificato come segue: « Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 2.000.000.000, assegnata dal Credito fondiario sardo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1962

GRONCHI

TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1962.

Classificazione tra le strade statali di 90 strade.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 (registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30) e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della suindicata legge, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle strade statali stesse un gruppo di strade comprese nel piano di cui sopra;

Visto l'unito elenco, parte integrante del presente decreto, nel quale sono descritte le strade che si intende classificare, con l'indicazione numerica di riferimento al piano generale approvato con il succitato decreto ministeriale 27 marzo 1959;

Decreta:

Le strade indicate nell'unito elenco che forma parte integrante del presente decreto, sono classificate statali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, con le denominazioni a fianco di esse indicate.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1962

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1962
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 287